

# Circolare per lo Studio

## Principali scadenze 1-16 aprile 2021

a cura di Saverio Cinieri

Dal 1° al 16 aprile 2021 non ci sono particolari scadenze oltre a quelle periodiche.

In particolare, vanno segnalate le seguenti:

- al 15 aprile il ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA periodica non versata o versata in misura insufficiente entro il 16 gennaio e quello entro 30 giorni relativo ai versamenti omessi del 16 marzo;
- al 16 aprile il versamento delle ritenute effettuate sugli importi del mese di marzo e quelle sui dividendi e utili del primo trimestre 2021.

1

GIOVEDÌ

SCRITTURE  
CONTABILI

### Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta

**Attività** - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello *scorso mese*, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

**Soggetti obbligati** - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire *da questo mese*, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.

**Modalità** - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo *scorso mese*, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.

SCRITTURE  
CONTABILI

### Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta

**Attività** - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello *scorso mese*, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

**Soggetti obbligati** - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

**Modalità** - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata

	<p>contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
--	---

**13 MARTEDÌ****TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE****Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

**Attività** - Versamento della seconda rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il versamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.

**15 GIOVEDÌ****COMUNICAZIONI****Comunicazione contanti superiori 10.000 euro**

**Attività** - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

**Modalità** - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

**IVA****Fatturazione differita**

**Attività** - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

**Soggetti obbligati** - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

**Modalità** - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

**IVA****Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00**

**Attività** - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

**Soggetti obbligati** - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.

**Modalità** - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;</li> </ul> <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>• l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul>
<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche – RegISTRAZIONI contabili</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di marzo.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>
<b>RAVVEDIMENTO</b>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<b>RAVVEDIMENTO</b>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 marzo 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al</p>

	<p>tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
--	--

<b>16</b>	<b>VENERDÌ</b>	<b>Accise</b>
<b>ACCISE</b>	<p><b>Attività</b> - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di marzo.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;</li> <li>• il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;</li> </ul> <p>e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.</li> </ul> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24-Accise.</p>	
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>Ritenute su redditi per perdita avviamento commerciale</b>	
	<p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di marzo.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>	
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente</b>	
	<p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>	

<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di marzo da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su indennità per cessazione rapporti di lavoro</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione del rapporto di lavoro operate nel corso del mese di marzo.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su provvigioni</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su retribuzioni e pensioni</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto</p>

	<p>di agenzia corrisposto nel corso del mese di marzo.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di marzo sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d'imposta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche e Poste italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di febbraio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari";</li> <li>• "1140 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari – Acconto".</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di marzo in relazione a premi di risultato.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p>

	<p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</li> <li>• 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;</li> <li>• 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;</li> <li>• 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese di marzo che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su premi lotterie e simili</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di marzo derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su dividendi e utili</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare precedente inerenti a:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;</li> <li>• dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;</li> <li>• dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento;</li> <li>• dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1035 - dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento;</li> <li>• 1035 - dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;</li> <li>• 1035 - dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;</li> <li>• 1036 - dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Addizionale stock options</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di marzo ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p>



	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;</li> <li>• 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di febbraio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta-Saldo".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di marzo.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</li> <li>• 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</li> <li>• 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</li> <li>• 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;</li> <li>• 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;</li> <li>• 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;</li> <li>• 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</b></p> <p><b>Attività</b> – Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a marzo relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> – Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> – Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</b></p> <p><b>Attività</b> – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di marzo.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6003 – Versamento Iva mensile-marzo”.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p><b>Attività</b> – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con</p>

	<p>carattere di continuità nel corso del mese di marzo da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tobin tax – Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "<i>rappresentante fiscale</i>". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);</li> <li>● 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);</li> <li>● 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).</li> </ul> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze <a href="http://www.rgs.mef.gov.it">www.rgs.mef.gov.it</a>.</p>

## SCADENZE AGGIORNATE AL 29 MARZO 2021

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

# L'Approfondimento

## Ravvedimento operoso – Come rimediare agli errori sui versamenti

---

*In caso di omesso o ritardato versamento di imposte è possibile rimediare ricorrendo al c.d. "ravvedimento operoso".*

*In tal caso, pur dovendo versare gli importi omessi, si beneficia di forti sconti sulle sanzioni, con maggior convenienza quanto più velocemente si ricorre al ravvedimento.*

*Inoltre occorre versare gli interessi per ritardato versamento nella misura del saggio legale.*

### In cosa consiste il ravvedimento degli omessi o ritardati versamenti

In base alla norma attualmente in vigore, oltre ad essere possibile ravvedersi entro i 14 giorni successivi al termine fissato per l'adempimento, versando una sanzione pari allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo (cd. "**ravvedimento sprint**"), le **sanzioni sono ridotte** (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997):

- ad **1/10 del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
- ad **1/9 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore sono stati commessi (da segnalare che nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 si faceva riferimento alla regolarizzazione avvenuta "*entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore*");
- ad **1/8 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo);
- ad **1/7 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad **1/6 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

- ad **1/5 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC) (art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo che la violazione non riguardi mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997) od omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997);
- ad **1/10 del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.



### Attenzione

Sotto il profilo temporale, l'istituto può essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, **fino alla scadenza dei termini di accertamento**.

Ciò, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 9 giugno 2015, n. 23/E, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472/1997).

Inoltre, il **pagamento e la regolarizzazione** mediante ravvedimento **non precludono** l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di **controllo e di accertamento**.

## Cause ostative al ravvedimento

Le cause di inammissibilità del ravvedimento variano a seconda che si tratti di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o meno:

1) sono classificati tra i **tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**, tra gli altri:

- l'IRPEF, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, la cedolare secca sugli affitti, le imposte sostitutive sui redditi, le imposte forfetarie, sostitutive delle imposte sui redditi;
- l'IVA e le altre imposte indirette (registro, donazioni e successioni, ipotecaria e catastale);
- le ritenute d'acconto e d'imposta;
- le tasse vidimazione libri sociali;

2) **non sono** invece **amministrati dall'Agenzia delle entrate**:

- le imposte comunali, tra cui l'IMU, la TASI e la TARI;
- le altre imposte locali (imposta sulla pubblicità, sulle affissioni, la TOSAP/COSAP);
- il diritto camerale CCAA.

Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, il **ravvedimento è in ogni caso precluso, se al contribuente vengono notificati**:

1. atti di liquidazione/accertamento;
2. comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi:
  - dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (liquidazione delle imposte dovute a seguito di controlli automatizzati);

- dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (liquidazione delle imposte dovute a seguito di controllo formale);
- dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (liquidazione dell'IVA dovuta a seguito di controlli automatizzati).

Per i **tributi non amministrati dall'Agenzia delle entrate**, invece, il **ravvedimento non è ammesso quando**:

- la violazione è stata già constatata dall'Ufficio o ente impositore;
- sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
- sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.), formalmente comunicate al contribuente o ai soggetti solidalmente obbligati.

Nei primi due casi, l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo.

Non sono invece di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.

## Modalità operative per effettuare il ravvedimento

L'**importo da versare a titolo di ravvedimento operoso** è dato:

- dall'**imposta** o maggiore imposta non versata (nel caso in cui la violazione sia causa di debito d'imposta), con il codice tributo normalmente usato per tale imposta;
- dagli **interessi** legali, con maturazione giorno per giorno;
- dalla **sanzione ridotta**, variabile, come accennato in precedenza, a seconda della violazione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione.



### Attenzione

Tutti gli **adempimenti** prescritti per la regolarizzazione devono essere effettuati "**contestualmente**": ciò significa che tutti gli adempimenti vanno conclusi entro il termine stabilito in relazione al tipo di ravvedimento, ancorché in momenti differenti (C.M. 10 luglio 1998, n. 180/E).

Inoltre, **non è possibile rateizzare** le somme dovute ai fini del ravvedimento (C.M. 23 luglio 1998, n. 192/E, e risoluzione 23 giugno 2011, n. 67/E); è comunque possibile frazionare il pagamento dell'imposta dovuta ed applicare su detta quota la sanzione ridotta e gli interessi legali.

### *Imposta o maggiore imposta*

La somma su cui vanno applicati gli interessi legali è, in linea generale, data dall'**importo che non è stato versato** entro il termine ordinario (si può trattare sia dell'intero importo dovuto, in caso di omesso versamento, che della differenza tra quanto dovuto e quanto versato, in caso di insufficiente versamento).

## **Interessi legali**

Per il calcolo degli interessi legali si utilizza la seguente formula:

$$\frac{\text{somma non corrisposta} \times \text{misura degli interessi} \times \text{giorni di ritardo}}{365}$$

I più recenti **tassi** degli interessi da applicare sono i seguenti:

<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Tasso</b>
01/01/2016	31/12/2016	0,2%
01/01/2017	31/12/2017	0,1%
01/01/2018	31/12/2018	0,3%
01/01/2019	31/12/2019	0,8%
01/01/2020	31/12/2020	0,05%
01/01/2021	31/12/2021	0,01%

Per **giorni di ritardo** si intende il numero di giorni intercorrenti tra il giorno successivo al termine di scadenza ed il giorno in cui si provvede alla regolarizzazione.

Pertanto, la data di inizio da cui calcolare l'importo degli interessi relativi al ravvedimento operoso è fissata nel **giorno successivo al termine ultimo** entro il quale si doveva versare l'imposta.

## **Sanzioni ridotte**

Come accennato, il ravvedimento operoso è vantaggioso, in quanto permette di ottenere forti sconti sulle sanzioni, sconti decrescenti al crescere del ritardo con cui ci si ravvede.

Lo sconto sulle sanzioni viene calcolato sia che esse vengano espresse in percentuale che in misura fissa.

## **Ravvedimento operoso sprint**

Le disciplina sulle sanzioni per i ritardati od omessi versamenti diretti, prevede che (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997):

- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 30 per cento è ridotta alla metà;
- salva l'applicazione del ravvedimento, per i **versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni**, la **sanzione** di cui al punto precedente è **ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo**.

Pertanto, si avrà:

- riduzione per versamenti entro 90 giorni:  $30\%/2 = 15\%$ ;
- ulteriore riduzione per versamenti entro i 14 giorni:  $15\% \times 1/15 = 1\%$  giornaliero.

Pertanto, la riduzione della sanzione diminuisce all'aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 15% (circolare 5 agosto 2011, n. 41/E, par. 10).

In pratica, per i **versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi** alla scadenza di legge:

- le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dall'1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15%) al 14% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15%);
- se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15% / 10) e dell'1,4% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15% / 10).